

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

LA TERRA GALLEGGIANTE

Art.1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una associazione di promozione della cultura, del tempo libero e dello sport, denominata

LA TERRA GALLEGGIANTE.

La sede dell'associazione è in Pinerolo, Via Martiri del XXI n.86.

Art.2) SCOPO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro. E' apartitica e apolitica. Si propone di organizzare e promuovere l'utile impiego del tempo libero e favorire l'estensione, la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale e del teatro delle figure, delle attività ricreative, naturalistiche, turistiche, didattiche culturali.

Art.3) ATTIVITA' SOCIALI

A tal fine l'associazione provvede a:

- a) studiare e organizzare: spettacoli, festivals, attività culturali e ricreative, attività turistiche, feste patronali e/o di qualsiasi genere atte a soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci e dei cittadini;
- b) proporre altresì iniziative volte ad illustrare e diffondere la propria attività nel pinerolese, in Italia e all'estero, secondo le specifiche caratteristiche attuate dal gruppo promotore: partecipazione, autogestione e collaborazione;

c) favorire l'estensione di attività culturali, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;

d) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per un'adeguata programmazione culturale del territorio.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione

contrattuale di natura finanziaria utile alla realizzazione degli scopi fissati e comunque attinente ai medesimi, esclusa la gestione immobiliare.

Art.4) IL SOCIO

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'organizzazione e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale dell'ente senza limiti temporali alla vita associativa. Alla associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, e che abbiano compiuti i 18 anni di età. Il diritto di voto viene esercitato in maniera uguale da tutti gli associati. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun

associato in qualsiasi momento.

Art.5) AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a socio é necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione e il contestuale versamento della quota sociale danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, salvo parere contrario da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda venga respinta il Consiglio Direttivo comunica all'interessato le motivazioni dell'esclusione, e questi può presentare ricorso, sul quale si pronuncia a maggioranza dei presenti, in via definitiva, l'assemblea ordinaria dei soci nella sua prima convocazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art.6) DIRITTI DEI SOCI

Il socio, che, ammesso, sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, ha diritto a ricevere la tessera sociale. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare alle manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. Il socio ha diritto di

eleggere gli organi direttivi e di essere eletto; di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, del rendiconto economico e finanziario; di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Art.7) DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci in funzione dei programmi di attività. Il mancato pagamento nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità;
- alla osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale e attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art.8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali ordinarie e straordinarie e dei contributi associativi versati.

Art.9) ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'associazione;

danneggia l'immagine dell'associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso. Il socio escluso può ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Art.10) INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono ripetibili e trasmissibili.

Art.11). FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote associative, che possono essere richieste all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario e a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili né restituibili;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti ai contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative at-


tività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita associativa.

Art.12) PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione; da lasciti e donazioni diverse; dall'eventuale fondo di riserva.

Art.13) ESERCIZIO SOCIALE



L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea dei soci può, con delibera approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art.14) BILANCIO

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci, il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. I soci possono prenderne visione.

Art.15) UTILI E RESIDUI ATTIVI

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio saranno de-

voluti per il 10% al fondo riserva e il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature sociali.

Art.16) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art.17) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art.18) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nella bacheca della sede sociale, almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

E' convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre,

deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L'assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo statuto;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione.



Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione, o da altro associato in sua assenza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti. Ogni socio può prendere visione del verbale.

Art.19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONI



Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori re-

tribuiti;

- redigere il bilancio dell'associazione;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni eventualmente offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione dell'associazione da parte degli aspiranti soci.

Art.20) IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO



Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. E' composto da un minimo di tre membri scelti fra gli associati, rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

E' convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votan-

ti.

Art.21) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

Art.22) CONTROVERSIE TRA GLI ASSOCIATI

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, anche con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, saranno sottoposte ad un Collegio di Arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro dalle parti in lite o, in caso, di disaccordo, dal Presidente che provvederà anche a

stabilire l'arbitro con funzione di presidente del collegio.

Art.23) SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi da realizzazioni devono essere destinati ad altri enti o associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art.24) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le norme che regolano l'associazionismo sportivo, culturale, assistenziale e ricreativo.

Firmato in originale: GEORGINA CASTRO KUSTNER - FEDERICA MASCOLO NOTAIO.

Copia conforme all'originale munito delle pre-

scritte firme, che si rilascia su otto

fogli di carta *libra* per uso *con ret. t. della legge*

Torino, lì **8 FEB. 2008**

Federica Mascolo
